

Napoli, 7 maggio 2005

Agli Uffici della Regione
Campania

Loro Sedi

Ai Sigg.ri Dirigenti degli
Uffici interni della
Direzione Regionale
Sede

Prot.2005/14559

OGGETTO: Ipotesi di incompatibilità prevista dall'art. 8, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545.

Com'è noto, l'art. 84, comma 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha modificato la lett. i) del primo comma dell'art. 8 del D.Lgs. n. 545 del 1992, prevedendo, a decorrere dal 1° ottobre 2001, l'estensione delle ipotesi di incompatibilità dei giudici tributari a *“coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario”*.

Ciò premesso, con la nota prot n. 2005/20854 del 5 aprile 2005 il Direttore dell'Agenzia, ferme restando le istruzioni impartite con circolare n. 39/E del 4 febbraio 1998 avente ad oggetto “Giudici delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. Modifiche al regime delle incompatibilità apportate dall'art 31 della legge n. 449 del 1997”, richiama l'attenzione delle strutture periferiche sull'applicazione delle citate disposizioni e, considerata l'esigenza di terzietà della giurisdizione tributaria, dalla quale non si può prescindere ai fini

della corretta tutela degli interessi erariali, chiede di effettuare in modo sistematico ed in via generale, opportune verifiche circa la sussistenza di presupposti di incompatibilità.

Si è ravvisata pertanto la necessità di estendere l'esame, oltre che agli atti processuali (sottoscrizione del ricorso, memorie, sentenze, rappresentanza in giudizio) a tutti gli atti in possesso dell'ufficio, con particolare riguardo a quelli sottoscritti o posti in essere per conto di contribuenti da giudici tributari, che possano concretizzare ipotesi di incompatibilità (per es. accertamenti con adesione, abilitazione ad intratel in qualità di intermediario ex art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 404 del 5 ottobre 2001 ecc.) e di trasmettere tempestivamente le risultanze positive di dette verifiche, corredate della relativa documentazione, alla scrivente, che provvederà al successivo inoltro al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

A tal fine e nell'ottica della consueta collaborazione con codeste strutture, questa Direzione Regionale ha approntato un software ad uso locale che permette la consultazione di una banca dati locale contenente i dati (nome, cognome, data e luogo di nascita, carica, Commissione Tributaria) di ciascun giudice tributario. La consultazione è di estrema semplicità e celerità e può essere effettuata per provincia (limitatamente alla regione Campania) o per cognome (su tutto il territorio nazionale).

Il software, con relativa guida all'utilizzo, viene distribuito unitamente alla presente.

Si prega di assicurare puntuale adempimento.

IL DIRETTORE REGIONALE
Filippo Orlandi